

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

## XXIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

| <b>INDICE</b>   | <b>PAG.</b>             |
|---|-------------------------|
| <b>Congedi:</b>   |                         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 199                     |
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |                         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 199                     |
| GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le<br/>poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .  | 200                     |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |                         |
| Variazioni dell'articolo 31 della legge<br>2 marzo 1963, n. 307, recante modifica-<br>zioni al decreto del Presidente della<br>Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed<br>alle successive disposizioni riguardanti<br>gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed<br>il relativo personale (2097) . . . . . | 200                     |
| PRESIDENTE . . . . .  | 200, 201, 202, 203, 206 |
| CANESTRARI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 200                     |
| CALVARESÌ . . . . .   | 201, 205, 206           |
| CAVALLARO NICOLA . . . . .  | 202                     |
| GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le<br/>poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .  | 202, 206                |
| <b>Votazione segreta:</b>   |                         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 206                     |

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dagnino e Sinesio.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Da più colleghi mi viene sollecitata la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Armato ed altri: «Riconoscimento, ai fini della determinazione dell'indennità di buona uscita, dal servizio prestato in qualità di ausiliario dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (177).

Faccio presente che su detto provvedimento la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario per la inesatta indicazione della copertura finanziaria.

Allo stato, quindi, per poter procedere è necessario chiedere alla Commissione bilancio di modificare il parere, o sulla base di una diversa, appropriata indicazione della copertura finanziaria, o argomentando l'esattezza della copertura indicata. Per l'una e l'altra ipotesi, una parola risolutiva può venirci soprattutto dal Governo e in questo senso mi permetto sollecitare l'onorevole Sottosegretario. Aggiungo che, personalmente, sono favorevole al provvedimento perché vi sono interessate poche unità di lavoratori che ritengo abbiano diritto al riconoscimento per criteri di giustizia e di equità.

**La seduta comincia alle 10,10.**

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è favorevole affinché la proposta di legge n. 177 sia messa quanto prima in discussione.

**Discussione del disegno di legge: Variazioni dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale (2097).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Variazioni dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale » (2097).

Esprimo, innanzitutto, avviso favorevole al presente disegno di legge che cerca di soddisfare finalmente le esigenze di quella parte del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni che attende ancora un nostro atto di considerazione della sua situazione precaria.

Aggiungo, poi, l'augurio che, per alcuni anni almeno, non si debba parlare più di categorie postelegrafoniche rimaste ai margini dei vari provvedimenti legislativi che sono stati sottoposti alla nostra attenzione ed approvazione.

Il relatore, onorevole Canestrari, ha facoltà di svolgere la relazione.

CANESTRARI, *Relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2097 che viene oggi sottoposto all'esame della X Commissione, è vivamente atteso da talune categorie di personale degli uffici locali e delle agenzie postelegrafoniche, le quali sono rimaste escluse dai concorsi loro riservati e banditi a sensi degli articoli 77 e 78 della legge n. 307 del 1963.

Anche ultimamente le organizzazioni sindacali hanno espresso l'esigenza pressante di porre termine alla carenza numerica di personale negli uffici locali, ravvisando l'opportunità di bandire dei concorsi per titoli, al fine di sanare alcune ingiustizie venutesi a creare a seguito dell'applicazione della legge n. 307, entrata in vigore il 1° aprile 1963.

Fu questa un'ottima legge che arrecò al personale molteplici benefici di ordine eco-

nomico e giuridico, ma, approvata proprio negli ultimi giorni della terza legislatura, non fu possibile apportarvi quei miglioramenti che già allora apparivano opportuni e necessari.

Così furono esclusi dal concorso per posti di ufficiale di terza classe gli ex coadiutori reggenti, che non si trovavano in servizio alla data del 25 gennaio 1963 e coloro che alla data medesima non avevano maturato un anno di anzianità nelle predette qualifiche.

Inoltre, dai concorsi per posti di fattorino vennero esclusi gli incaricati dei servizi di recapito o di trasporto già affidati in accessorio ai titolari di agenzia, i portalettere e i procaccia reggenti ed i relativi sostituti che alla data del 25 gennaio 1963 non avevano maturato l'anno d'obbligo, sempre stabilito dalla legge n. 307 o che, pur essendo gli stessi in possesso dei requisiti, non presentarono la domanda in tempo utile.

Ecco, quindi, l'utilità e l'opportunità del disegno di legge governativo che stiamo esaminando.

Però tale disegno di legge, onorevoli colleghi, che io vi prego di approvare, sarebbe incompleto se io non presentassi, assieme ad altri colleghi, alcuni emendamenti migliorativi, allo scopo di non creare ulteriori ingiustizie e per non provocare in seguito la presentazione di altri progetti di legge di iniziativa governativa o parlamentare. In tal modo si sanerebbe definitivamente la vecchia situazione, di cui la legge 307 ha fatto giustizia, e si eliminerebbe il malcontento nel settore degli ex coadiutori, qualifica questa abolita dalla sopracitata legge.

Il disegno di legge nella attuale formulazione, infatti, lascia insoluto il grave, drammatico problema degli incaricati dei servizi in accessorio, che sono 1.717 e che sono da considerarsi veri e propri portalettere, il cui orario di servizio spesso supera le sette ore giornaliere. Si tratta di personale con molti anni di servizio, con carico di famiglia, dislocato nei piccoli uffici postali della Repubblica.

L'inquadramento di questi incaricati, oltre ad evitare l'assunzione di personale estraneo, non provocherà oneri di sorta, in quanto si trovano già in servizio e sono regolarmente retribuiti.

Rimangono infine i portalettere e procaccia reggenti ed i sostituti dei medesimi, che rivestivano dette qualifiche alla data del 31 marzo 1963 e non furono ammessi al concorso perché mancava loro l'anno di anzianità.

Ritengo, quindi, doveroso presentare un articolo aggiuntivo per autorizzare l'Ammi-

nistrazione delle poste a bandire un altro concorso per titoli, al fine di favorire detto personale.

Il disegno di legge n. 2097 prevede anche l'emanazione di bandi di concorso per esami, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso.

È indispensabile fare presto, soprattutto in considerazione della grave deficienza numerica di personale negli uffici locali, dato il passaggio nei ruoli del personale della carriera esecutiva degli operatori di esercizio di oltre 1.300 ufficiali degli uffici locali.

Per questi validi motivi, onorevoli colleghi, io chiedo la vostra approvazione al disegno di legge n. 2097, che ho avuto l'onore di illustrarvi.

Per quanto riguarda particolarmente gli articoli vorrei preannunciare i seguenti emendamenti:

Innanzitutto all'articolo 1 proporrei di sostituire, al secondo capoverso, le parole: « dalla data del bando » con le altre: « dalla data di approvazione della graduatoria ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, vorrei proporre tre emendamenti.

Il primo emendamento concerne il primo comma dell'articolo e riduce da sei a tre mesi il periodo minimo di permanenza nella qualifica di coadiutore o coadiutore reggente richiesto per poter partecipare al concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, previsto dal comma stesso.

Il secondo emendamento inserisce, dopo il primo comma, il seguente altro: « Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualità, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma ».

Il terzo emendamento sostituisce l'ultimo periodo del secondo comma con il seguente altro: « Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età ».

Propongo, infine, il seguente articolo aggiuntivo:

« Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonché per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito con-

corso per titoli per la nomina a fattorino in prova riservato:

a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti, con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare ».

**PRESIDENTE.** Ringrazio il Relatore per l'esauriente esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**CALVARESI.** Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge integrato con gli emendamenti proposti dall'onorevole Canestrari.

Ritengo, però, di dover preannunciare, a mia volta, il seguente articolo aggiuntivo 1-bis, che porta anche le firme dei deputati Giachini, Marchesi e Franco Raffaele:

Aggiungere tra il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i seguenti commi:

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al primo comma del presente articolo, il servizio prestato nella qualifica di titolare di agenzia, in data anteriore al 1° aprile 1963, è valutato per intero ».

« Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva del personale degli uffici locali, il servizio prestato con qualifica non inferiore ad ufficiale di seconda classe, è valutato per due terzi e per non più di 4 anni complessivi ».

« Il servizio prestato nella qualifica di primo ufficiale è valutato per intero ».

CAVALLARO NICOLA. Anch'io concordo compiutamente con il pensiero espresso dal nostro Presidente. Infatti l'approvazione del presente disegno di legge è veramente indispensabile, essendo il detto provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate.

Ritengo inoltre che si debba dare un po' di tranquillità a queste categorie ponendo, almeno per questa legislatura, un efficace « veto » alla presentazione di provvedimenti riguardanti il personale delle poste e telecomunicazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dall'onorevole Canestrari, dichiaro di essere favorevole ad essi senza riserve perché completano il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal Governo si compone di due parti essenziali, una, che reca norme permanenti e, l'altra, che reca invece norme transitorie.

Le norme permanenti, come si sa, sono estremamente innovatrici in quanto dovrebbero definitivamente dire la parola fine rispetto alla possibilità di assunzioni a carattere straordinario e discrezionale. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Amministrazione postale, per poter fare fronte alle esigenze dei vari servizi continuamente in espansione, è stata ed è tuttora costretta a ricorrere alla forma delle assunzioni a carattere straordinario. Il Ministro Russo è riuscito a limitare tale possibilità di assunzione ai soli ausiliari nel settore postale, opponendosi decisamente alle assunzioni per chiamata diretta di impiegati. Ora, per il settore degli uffici locali, questa direttiva si è tradotta, dal dicembre del 1960 ad oggi, nell'evitare l'assunzione di personale giornaliero, con il risultato che attualmente esiste una carenza di personale veramente notevole negli uffici locali, che non si è voluto eliminare con assunzioni straordinarie, proprio per rispettare il principio costituzionale secondo cui l'accesso al pubblico impiego deve avvenire mediante pubblico concorso.

Con il presente disegno di legge si vuole dare concreta attuazione a questo principio costituzionale attraverso il congegno speciale del concorso con durata triennale.

Si sa che normalmente dal bando del concorso fino al suo espletamento trascorrono tre anni, per cui tra un concorso e l'altro sorge la necessità di assumere personale straordinario. Con questo nuovo tipo di concorso non ci sarà soluzione di continuità perché la corrispondente graduatoria ha validità per un triennio. In altri termini, prima che il triennio scada, nell'ultimo anno, l'Amministrazione deve bandire un altro concorso per quei posti che si rendessero liberi in maniera che, scaduto un concorso, ne subentra un altro.

In questo modo il sistema delle assunzioni a carattere straordinario viene definitivamente abbandonato e quindi, in questo settore, veramente noi riusciremo a realizzare in pieno il precetto costituzionale, pur garantendo nei servizi in espansione le necessarie prestazioni.

L'articolo 2, come gli onorevoli colleghi avranno constatato, prevede invece la possibilità di provvedere con urgenza alla situazione nella carriera esecutiva del personale degli uffici locali: diversamente, l'Amministrazione non sarebbe in grado di far fronte ad esigenze del servizio. Allo scopo, l'Amministrazione ha proposto un concorso speciale per soli titoli, riducendo inoltre i termini previsti dalla legge n. 306 a sei mesi.

Ora l'onorevole Canestrari, presentando degli emendamenti che riducono questi minimi di anzianità di servizio, dà la possibilità che venga con estrema facilità inquadrata della gente priva di qualsiasi prestazione di servizio. Infatti molto probabilmente il semplice coadiutore non è mai entrato in un ufficio postale.

Il Governo sta predisponendo, invece, un disegno di legge che soddisfa anche delle esigenze di ordine morale. Comunque, se la Commissione è di diverso avviso, non mi oppongo.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Calvaresi, ritengo che la Commissione non lo possa prendere in esame in quanto tratta materia completamente estranea al disegno di legge. Non è possibile che, in un provvedimento che riguarda i concorsi, si introduca un emendamento di questo genere.

Infatti questo significherebbe mettere l'Amministrazione in condizione di dover, suo malgrado, assumere del personale preso dalla strada che non ha nessun merito e che sarebbe unicamente favorito dalla fortuna.

Queste le ragioni per le quali il Governo si dichiara contrario all'emendamento Calvaresi.

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1965

Per concludere, visto che sono stati presentati numerosi emendamenti che hanno esteso il provvedimento anche al settore della carriera ausiliaria degli uffici locali, sembra opportuno al Governo preannunciare un articolo aggiuntivo che estenda, anche al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, la stessa procedura prevista per gli uffici locali. L'articolo aggiuntivo è il seguente:

« Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicano i concorsi medesimi.

I posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi previsti dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In tal modo anche qui avremmo il beneficio di poter bandire il concorso prima che si rendano vacanti i posti.

Anche in questa ipotesi si prevede che la graduatoria ha validità per un triennio, e prima che essa scada c'è la possibilità di bandire il successivo concorso. In questa maniera, anche per questa categoria non ci sarà la possibilità giuridica di creare assunzioni *motu proprio* e si avrà pieno rispetto della norma costituzionale.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307 sono inseriti i seguenti commi:

« Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo

d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data del bando, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.

Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente ».

A questo articolo, come è stato già preannunciato nel corso della discussione generale, il Relatore e gli onorevoli Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe, Cavallaro Nicola, Santagati e Colasanto, presentano un emendamento che sostituisce, al terzo capoverso, le parole « entro un triennio dalla data del bando », con le altre « entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

## ART. 1.

« Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307 sono inseriti i seguenti commi:

« Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.

Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del con-

corso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonché per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno 6 mesi complessivi, purché non cessati per loro colpa.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'articolo 31 della citata legge ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Il limite massimo di età per il concorso di cui al precedente comma è elevato ad anni 45.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per questi ultimi posti l'Amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, pubblico concorso per esami ai sensi dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

A questo articolo, il Relatore Canestrari e gli onorevoli Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe, Cavallaro Nicola, Santagati e Colasanto hanno presentato i seguenti tre emendamenti, dei quali darò lettura e che porrò successivamente in votazione:

al primo comma sostituire le parole « sei mesi » con le parole « tre mesi »;

(È approvato);

dopo il primo comma, inserire il seguente altro:

« Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualità, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma »;

(È approvato);

al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo: « Il limite massimo di età per il concorso di cui al presente comma è elevato ad anni 45 », con il seguente altro: « Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età »;

(È approvato).

A seguito della modifica introdotta l'articolo 2 risulta così formulato:

#### ART. 2.

« Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonché per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purché non cessati per loro colpa.

Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'articolo 31 della citata legge, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1965

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per questi ultimi posti l'Amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, pubblico concorso per esami ai sensi dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe, Santagati, Cavallaro Nicola e Colasanto hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà l'articolo 3 della legge:

## ART. 3.

« Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonché per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1963, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova riservato:

a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti, con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963, rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà l'articolo 4 della legge:

## ART. 4.

« Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi con le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicano i concorsi medesimi.

I posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi previsti dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Abbiamo ora l'articolo aggiuntivo preannunciato nel corso della discussione generale dagli onorevoli Calvaresi, Marchesi, Giachini e Franco Raffaele, al quale l'onorevole rappresentante del Governo si è dichiarato contrario.

CALVARESI. Il nostro articolo aggiuntivo si prefigge lo scopo di porre riparo a situazioni di ingiustizia che si sono venute determinando.

Se da parte del Governo vi è l'impegno ad approntare un disegno di legge per sanare tali situazioni, noi siamo disposti a ritirare il nostro emendamento.

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1965

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, posso assicurare che il problema al quale fa riferimento l'onorevole Calvaresi nel suo articolo aggiuntivo fa parte di un insieme di problemi che noi stiamo esaminando con le organizzazioni sindacali e che intendiamo inquadrare in una visione generale. Del resto risolvere un problema per lasciarne in piedi un altro significherebbe creare malcontento fra le categorie interessate.

CALVARESI. Con questa assicurazione da parte del Sottosegretario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Variazioni dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e il relativo personale» (2097):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 26 |
| Votanti . . . . .         | 24 |
| Astenuti . . . . .        | 2  |
| Maggioranza . . . . .     | 13 |
| Voti favorevoli . . . . . | 24 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

*(La Commissione approva).*

#### *Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Giuseppe; Armato, Bianchi Gerardo, Calvaresi, Canestrari, Cavallaro Nicola, Colasanto, Crocco, De Capua, Degli Esposti, Fortini, Franco Raffaele, Gex, Giachini, Giglia, Golinelli, La Bella, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati e Speciale.

*Si sono astenuti:* Bonea e Catella.

*Sono in congedo:* Dagnino e Sinesio.

**La seduta termina alle 10,55.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI